

Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2001²,
decreta:

Art. 1

La garanzia federale è accordata:

1. Lucerna

al paragrafo 52^{bis} della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 novembre 2000 e agli articoli 33 e 34^{ter} della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001, come anche all'abrogazione dei paragrafi 34, 34^{bis} e 35 della costituzione cantonale, parimenti accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001;

2. Nidvaldo

agli articoli 52a capoverso 1 numero 3, 61 numero 7 e 104 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2000;

3. Zugo

al paragrafo 15 capoverso 5 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 novembre 2000;

4. Soletta

agli articoli 62 e 86 lettera b della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001 come anche all'abrogazione degli articoli 27 numero 3 lettere b, d, e, della costituzione cantonale, parimenti accettati nella votazione popolare del 4 marzo 2001;

5. Basilea Campagna

al paragrafo 131 capoverso 1 lettera h della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 24 settembre 2000;

¹ RS 101

² FF 2001 4365

6. Argovia

al paragrafo 38^{bis} della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 13 giugno 1999, come anche ai paragrafi 55^{bis} e 70 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2000;

7. Vallese

agli articoli 44 capoverso 1 numero 2, 45 e 49 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 24 settembre 2000;

8. Ginevra

agli articoli 144, 158 capoverso 1, 158 B capoverso 1 e 160 B capoverso 5 lettera a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 novembre 2000.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.